

Ai sigg.
ASSOCIATI
Loro sedi

EMERGENZA CORONAVIRUS

proroga al 31 gennaio 2021

A seguito della deliberazione della stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri in data 7 ottobre c.a. è stato pubblicato il decreto-legge n. 125, entrato in vigore il giorno 8 ottobre e che proroga dal 15 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021 lo stato emergenziale, estendendo di fatto quanto contenuto nei precedenti provvedimenti similari (decreto-legge n.19/2020; decreto-legge n. 33/2020).

Il nuovo provvedimento inserisce, tra le misure per il contrasto del virus, l'obbligo di avere sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi:

1. i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
2. i bambini di età inferiore ai sei anni;
3. i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che, per interagire con i predetti, versino nella stessa incompatibilità.

Misure di contenimento a livello regionale (articolo 1, comma 2)

La disposizione, modificando il disposto dell'articolo 1, comma 16, del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, circoscrive la possibilità per le Regioni di adottare misure ampliative, rispetto a quelle disposte a livello nazionale, nei soli casi in cui sia espressamente previsto nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e d'intesa con il Ministro della Salute, che saranno pubblicati.

Resta salva la possibilità di adottare invece misure più restrittive.

Proroghe termini previsti dal decreto legge 30 luglio 2020, n.83 (articolo 1, comma 3)

L'articolo 1, comma 3, lettera b) **proroga al 31 dicembre 2020** i termini delle disposizioni legislative contenute nel decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, fra cui:

- a) **prestazioni in smart working:**
 - termine per l'esercizio del diritto a svolgere la prestazione in *smart-working* per i lavoratori disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con

disabilità ex art.3, co. 3., L n. 104/1992, e per i lavoratori immunodepressi e per i familiari conviventi di persone immunodepresse, nonché per il riconoscimento della priorità allo svolgimento di *smart-working* per i lavoratori affetti da gravi patologie con ridotta capacità lavorativa, di cui all'art 39, D.L. n 18/2020;

- termine per l'esercizio del diritto a svolgere la prestazione in *smart-working* per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, nonché per l'invio semplificato della comunicazione telematica del lavoro agile, di cui all'art. 90, D.L. n. 34/2020.

La medesima proroga riguarda anche i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 del citato decreto n.83/2020, rispetto al quale vengono inserite le seguenti ulteriori disposizioni:

1. articolo 106 del decreto-legge n.18/2020 (Cura Italia), recante norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, comprese le associazioni e fondazioni diverse dalle Onlus e associazioni di promozione sociale;
2. articolo 4 del decreto-legge n. 23/2020 (Decreto Garanzie e Credito), che prevede semplificazioni per la sottoscrizione e le comunicazioni relative a contratti bancari e finanziari;
3. articolo 33 del decreto-legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), che prevede semplificazioni per la sottoscrizione di contratti finanziari e assicurativi, nonché disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi e buoni fruttiferi postali dematerializzati;
4. articolo 221, comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio), che prevede modalità telematiche nell'ambito del processo civile e penale;
5. articolo 35 del decreto-legge n. 104/ 020 (Decreto Agosto), che prevede l'incremento delle forze armate al fine del contenimento della diffusione del virus;

Continuità operativa del sistema di allerta COVID (articolo 2)

L'articolo 2 del decreto interviene sul citato articolo 6 del decreto legge n.28 del 2020 con il quale è stata istituita presso il Ministero della Salute la piattaforma per l'utilizzo dell'applicazione "Immuni" (Sistema di allerta Covid-19), a disposizione dei cittadini.

Al solo fine di allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la salute, ai servizi della piattaforma si aggiunge ora quello dell'interoperabilità con le analoghe piattaforme dell'Unione europea che abbiano la stessa finalità, previa la valutazione d'impatto in base all'articolo 35 ("Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati") del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati.

L'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali, effettuati ai sensi dell'articolo 6 in esame, sono interrotti alla data di cessazione delle esigenze di protezione e prevenzioni sanitaria, legate alla diffusione del COVID-19 anche a carattere transfrontaliero, individuata con DPCM, su proposta del Ministro della Salute, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Proroga dei termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga (articolo 3)

Il provvedimento dispone la proroga al 31 ottobre 2020 dei termini previsti dai commi 9 e 10 dell'articolo 1 del Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto) per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, in scadenza entro il 31 agosto 2020 ed il 30 settembre 2020.

Ultrattività del DPCM 7 settembre 2020 (articolo 5)

Nelle more dell'adozione del prossimo decreto del Presidente del Consiglio, e comunque non oltre il 15 ottobre 2020, continuano ad applicarsi le misure previste dal DPCM del 7 settembre 2020 con efficacia fino al 7 ottobre, unitamente all'ulteriore misura in materia di dispositivi di protezione delle vie respiratorie introdotte dal decreto in commento all'articolo 1, comma 2, lettera hh-bis) del decreto-legge 19/2020, di cui sopra.

Sanzioni

In caso di violazione delle regole anti-contagio, incluso il nuovo obbligo in materia di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, introdotto dall'articolo 1 del presente provvedimento, si ricorda che trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 4, comma 1 del decreto-legge n. 19/2020 - da 400 a 1000 €.

Se la violazione è commessa nell'esercizio di una attività di impresa, si applica la misura accessoria della chiusura dell'esercizio o della attività da 5 a 30 giorni.

In caso di reiterazione della stessa violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Riferimenti: -decreto-Legge n. 125 del 7/10/2020 (G.U. n. 248 del 7/10/2020);
-delibera dei Consiglio dei Ministri.

Cordiali saluti


Il direttore
(Antonio Fabiani)